

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4508

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNI, BINDI, FRANCI, REALACCI

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico
e architettonico della città di San Gimignano

Presentata il 19 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla rupe del castello di San Gimignano fu edificato, nel 1353, il convento di San Domenico che fu poi trasformato in carcere alla fine del Settecento.

Il carcere è stato dismesso nel maggio 1992 con la costruzione di un nuovo stabilimento a Ranza sempre nel comune di San Gimignano. Il complesso di San Domenico occupa una superficie di 12.587 mq. (circa l'8 per cento dell'intero centro storico) e l'immobile ha una cubatura di 46.000 mc.

L'ex carcere di San Domenico è un edificio notificato ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in seguito confluita nel testo unico delle disposizioni legislative in

materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 23 giugno 1982.

L'immobile si trova all'interno della prima cinta muraria medievale di San Gimignano e costituisce il nucleo primigenio della città (prima dell'edificazione del convento è stato nucleo etrusco e poi castello altomedievale). È circondato per tre lati da una rupe « intoccabile » da un punto di vista ambientale, non compromessa nei secoli più recenti e parte integrante dell'immagine di San Gimignano.

L'intero centro storico di San Gimignano è considerato patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

L'ex carcere di San Domenico non può dunque, essere considerato alla stregua di un bene demaniale « normale ». La sua tutela assume caratteri di particolarità e straordinarietà.

Le linee preliminari al nuovo Piano strutturale hanno introdotto ulteriori elementi di salvaguardia del centro storico e previsto la destinazione urbanistica dell'ex carcere.

L'ex convento di San Domenico e la zona del castello di San Gimignano sono da considerarsi come un bene culturale che deve essere tutelato non solo per il suo valore intrinseco, ma anche perché facenti parte di un centro storico, quello di San Gimignano, che costituisce parte non insignificante del patrimonio artistico, storico, architettonico, urbanistico italiano e dell'immagine italiana nel mondo.

Il consiglio comunale di San Gimignano ha ribadito unanimemente per ben tre volte, dal 1999, la volontà di dare all'immobile in questione una destinazione mista, pubblica e privata, che configuri gli spazi aperti e gli immobili del complesso di San Domenico come un « allargamento del centro storico di San Gimignano ». Ne consegue l'indisponibilità dell'amministrazione comunale a qualunque ipotesi, pubblica o privata, che tenda a richiudere quegli spazi per usi esclusivi o ad utilizzarli per scopi incompatibili con il delicato equilibrio del sistema urbano.

L'amministrazione comunale di San Gimignano si è detto più volte disponibile ad intervenire direttamente (o attraverso altri enti) sulle parti dell'immobile destinate ad uso pubblico nell'ottica di un progetto unitario ed integrato pubblico-privato.

L'amministrazione comunale di San Gimignano si è dichiarata interessata nell'ordine:

a) alla proprietà del complesso di San Domenico;

b) alla presentazione di un piano di valorizzazione e alla conseguente costituzione di una società mista pubblico-privata che realizzi il recupero dell'edificio ai sensi della legge 2 aprile 2001, n. 136;

c) alla valorizzazione, attraverso un progetto di recupero-riuso.

Anche l'ultima ipotesi che rappresenta per l'amministrazione comunale un onorevole compromesso (e anche un limite invalicabile), non è stata fino ad oggi accettata, incomprensibilmente, dall'Agenzia del demanio, che sembra insistere per un riuso quasi esclusivamente alberghiero dell'immobile. Ma quest'ultima appare una scelta sbagliata da un punto di vista dello sviluppo urbanistico, dannosa per la conservazione del centro storico, incoerente con l'obiettivo, perseguito dal 1977, di allontanamento del traffico del centro storico.

Ne deriva una situazione di stallo che sta provocando non pochi danni: il progressivo stato di fatiscenza dell'ex convento, ormai inutilizzato da dieci anni; l'impossibilità di accedere ai finanziamenti dell'obiettivo n. 2 di cui al regolamento (CE) 1260/1999, da parte del comune di San Gimignano; il pregiudizio che ne potrebbe derivare in vista del monitoraggio del 2006 dei siti da parte dell'UNESCO.

L'Agenzia del demanio ha fino ad oggi risposto negativamente all'amministrazione comunale per tutte le ipotesi presentate.

L'amministrazione comunale ha inoltre redatto un appello e promosso un comitato per il complesso di San Domenico che già vanta l'adesione di molte personalità del mondo della cultura e della politica.

Il progressivo stato di fatiscenza dell'ex convento, ormai inutilizzato da dieci anni, non consente di rinviare ulteriormente la soluzione di questo problema. Per questa ragione la presente proposta di legge, pur nella consapevolezza della eccezionalità di un intervento legislativo riguardante uno specifico bene demaniale, intende consentire il trasferimento del convento di San Domenico dal demanio statale al demanio comunale, al fine di garantire l'attuazione di un piano di recupero e di riuso, funzionale alla tutela del patrimonio storico ed architettonico della città di San Gimignano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I beni immobili del complesso di San Domenico, posti nell'ambito del centro storico di San Gimignano e vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio statale al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di un progetto di recupero e di riuso funzionale alla salvaguardia dei caratteri storici, artistici ed architettonici della città di San Gimignano, considerata patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

ART. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0053740